

**DELIBERA N. 227 /12/CSP**  
**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ ML COMMUNICATION S.R.L.**  
**(EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA SATELLITARE IN TV) PER**  
**LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 5 TER, COMMI 1 E 3 DELLA DELIBERA N.**  
**538//01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 4 ottobre 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'atto n. 42/11/DICAM/PROC. 2415/ZD del 16 maggio 2012 notificato in data 1° giugno 2012, con il quale è stata contestata alla società ML Communication S.r.l. con sede in Palermo, alla via Alcide De Gasperi 70, esercente l'emittente televisiva satellitare In TV, la violazione dell'articolo 5 ter, commi 1 e 3, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni, per aver trasmesso, in data 18 giugno 2011, dalle ore 11.58.10 alle ore 12.56.53, dalle ore 14.01.26 alle ore 14.58.55, dalle ore 19.04.24 alle ore 20.03.21, dalle ore 21.06.16 alle ore 22.03.39, dalle ore 22.07.34 alle ore 23.03.21 e dalle ore 23.08.14 alle ore 24.00.00 e in data 20 giugno 2011, dalle ore 12.01.23 alle ore 12.59.18, dalle ore 14.02.01 alle ore 14.59.22, dalle ore 15.01.08 alle ore 15.58.48, dalle ore 19.02.20 alle ore 20.00.09, dalle ore 21.05.42 alle ore 22.03.21, dalle ore 22.07.19 alle ore 23.04.48 e dalle ore 23.08.02 alle ore 0.00.00 una televendita relativa a beni e servizi di cartomanzia; in particolare, nel corso della trasmissione della programmazione televisiva *“uno o più conduttori ricevono telefonate da telespettatori che si collegano chiamando i numeri indicati in sovrimpressione”* 899021456 - 0901234099 – 09005869321. I vari conduttori invitano i telespettatori a telefonare in privato agli operatori in linea ininterrottamente dalle ore 08:00 alle ore 24:00, *“chiamando l'InfoPuntoRiva 0766.503885, per informazioni su “RIVA PUNTO CARD”, gli addetti al centralino informano su tutte le promozioni. Inoltre Carte di Credito e Sat Plast chiamando al numero 06.890. 83 890 si compra una carta prepagata, si gratta il PIN si chiama il numero 06.890.83890 e sarete subito messi in collegamento con il vostro cartomante preferito.....”*; in sovrimpressione sullo schermo televisivo compare la scritta *“Punto Cortesia”*; il conduttore afferma che *“chiamando al numero 075.5000.731 si accede ad un servizio virtuale..... chiamando a questo numero, vi risponde l'Ing. VOLPE o la Dott.ssa RICCI che spiegherà i termini per potersi avvalere di sconti su minuti e consulti ... comprando la PUNTO CARD”*. Sullo schermo sono visibili altre scritte promozionali riferite a carte prepagate e Poste Pay con i relativi numeri da formulare: 02.30389632 - 0901.176.176 (bandierina svizzera) costo 2,50 Euro al minuto, per una durata max di 60 minuti, 0900.586.93.18. (bandierina tedesca). Le tariffe non sono ben visibili per la scarsa qualità video. In basso a sinistra del teleschermo appare la scritta *“DIFFERITA — Telepromozione di PUNTORIVA S.r.l. Roma”*;

RILEVATO che la società ML Communication S.r.l. esercente l'emittente televisiva satellitare In TV ha chiesto (prot. nn. 0029009 e 0036786 dell'8 giugno 2012 e del 16 luglio 2012 la trasmissione

di copia del supporto magnetico contenente la registrazione della programmazione televisiva oggetto di contestazione;

RILEVATO che la Direzione Servizi Media ha trasmesso (prot. n.37403) in data 18 luglio 2012 alla predetta società nr. 2 (due) dvd-r contenenti copia della registrazione della programmazione televisiva contestata con atto n. 42/11/DICAM/PROC. 2415/ZD del 16 maggio 2012;

RILEVATO che la società ML Communication S.r.l. con memoria difensiva (prot. n. 0042081) pervenuta in data 3 agosto 2012, nel chiedere l'archiviazione del procedimento sanzionatorio, ha eccepito quanto segue;

- a) le immagini presenti in sovrapposizione sullo schermo televisivo della numerazione telefonica in sovrapprezzo 899 sono state trasmesse, il giorno 18 giugno 2011 dalle ore 23:09:17 alle ore 23:59:59 e il giorno 20 giugno 2011 dalle ore 23:09:05 alle ore 23:59:59;
- b) i programmi televisivi contestati costituiscono delle vere e proprie telepromozioni e non delle televendite, in quanto in sovrapposizione sullo schermo televisivo compare la scritta "telepromozione" e non "televendita";
- c) il contenuto della programmazione televisiva in questione non è riconducibile esclusivamente a quello proprio della cartomanzia e similari, quanto ad "attività di intrattenimento" e ad un telegiornale;

RITENUTO che quanto eccepito dalla parte non possa trovare accoglimento, in quanto;

- a) come segnalato dalla Guardia di Finanza – Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e per l'Editoria l'emittente in questione ha in effetti trasmesso, i giorni 18 e 20 giugno 2011, programmi di televendita relativi a beni e a servizi di cartomanzia con la sovrapposizione di una numerazione telefonica per la fornitura di servizi a sovrapprezzo in fascia oraria non consentita;
- b) l'invito a chiamare in diretta le numerazioni mostrate in sovrapposizione contiene già tutti gli elementi per individuare un'offerta al pubblico che, a norma dell'art. 1336 c.c., vale come proposta "quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta", sicché è irrilevante ai fini della qualificazione come televendita del programma televisivo in questione il fatto che sullo schermo televisivo compaia la scritta "telepromozione". Tale invito, infatti, indica la causa (la compravendita del servizio), l'oggetto (la previsione di cartomanzia e il relativo prezzo) e la forma (la digitazione dei numeri sulla tastiera telefonica) del contratto stipulando, sicché all'utente non resta che manifestare la sua accettazione della proposta contrattuale così formulata per aversi l'accordo delle parti;
- c) sull'emittente grava una responsabilità di controllo sul contenuto dei programmi trasmessi e di verifica della conformità degli stessi alla normativa vigente;

CONSIDERATO che alle emittenti televisive è fatto divieto di trasmettere televendite relative a beni e a servizi di cartomanzia tra le ore 7:00 e le ore 23:00 e che nel corso di tali televendite è vietato mostrare in sovrapposizione o comunque indurre a utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi, ai sensi dell'art. 5 ter commi 1 e 3 della citata delibera n. 538/01/CSP;

RITENUTO che il comportamento dell'emittente televisiva satellitare In TV, riferito alla programmazione televisiva diffusa i giorni 18 e 20 giugno 2011 sopra riportata, integra la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 5 ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) a

euro 258.228,00 (duecentocinquantottomiladuecento ventotto/00) ai sensi dell'articolo 51, comma 2 lett. a), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società ML Communication S.r.l. deve ritenersi lieve, in quanto, a fronte della violazione di più norme più volte nella stessa giornata e in più giornate, il bacino di utenza dell'emittente satellitare è oggettivamente e notevolmente circoscritto rispetto a quello delle emittenti nazionali, essendo l'accesso limitato a coloro che ricevono il segnale diffuso via satellite;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha posto in essere un adeguato comportamento in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 20.658,00 (ventimilaseicentocinquantotto/00) corrispondente al minimo edittale della sanzione pari a euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) moltiplicata per numero due giornate di programmazione secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTO l'art.5 ter, commi 1 e 3, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione dei Commissari Antonio Martusciello e Francesco Posteraro relatori, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

#### ORDINA

alla società ML Communication S.r.l. con sede in Palermo, alla via Alcide De Gasperi 70, esercente l'emittente televisiva satellitare In TV, di pagare la sanzione amministrativa di euro 20.658,00 (ventimilaseicentocinquantotto/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto

#### INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 227/12/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione

del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 227/12/CSP".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Napoli, 4 ottobre 2012

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE VICARIO**  
Antonio Perrucci